

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1991

Tutela della lingua e della cultura  
della popolazione calabrese di origine albanese

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della Costituzione afferma che «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Questa disposizione costituzionale ha trovato attuazione per quanto riguarda i cittadini italiani di lingua francese, tedesca e ladina residenti nella Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano, mentre sono stati presentati disegni di legge diretti alla tutela del gruppo linguistico sloveno.

Il problema però non riguarda soltanto i gruppi linguistici per così dire di frontiera, abitanti cioè territori incorporati nello Stato italiano in seguito alle vicende storiche, bensì anche i gruppi linguistici interni, alcuni dei quali risiedono nel nostro Paese

da centinaia di anni o addirittura, come nel caso dei greci di Calabria e secondo le teorie più accreditate, da migliaia di anni. Un diverso trattamento per i gruppi allofoni, in conseguenza della esistenza o no di riflessi internazionali, sarebbe palesemente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale peraltro, statuendo l'egualianza di tutti i cittadini senza distinzione di lingua, dà un valore di principio alla tutela delle minoranze linguistiche.

Occorre peraltro ricordare che alcuni Consigli regionali hanno preparato o approvato disegni di legge aventi ad oggetto la tutela della lingua e della cultura delle minoranze esistenti entro i confini delle relative Regioni, nella consapevolezza di

assolvere a un dovere costituzionale ma anche di dare un giusto riconoscimento al valore positivo e alla ricchezza culturale costituita dalle dette minoranze. Le Regioni non possono tuttavia eccedere la loro competenza che, come è noto, non comprende la scuola e cioè la sede primaria della difesa della lingua.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere possibile l'insegnamento della lingua albanese nelle scuole dei paesi della Calabria nei quali essa è comunemente parlata. In Calabria esistono ben venticinque comuni albanofoni, diciannove nella provincia di Cosenza e sei in provincia di Catanzaro, per una popolazione complessiva di circa 70.000 unità. La data dei primi insediamenti albanesi in Calabria si fa risalire alla fine del 1300. Dopo l'invasione dell'Albania da parte dei turchi, ebbe luogo una emigrazione di massa che moltiplicò le località popolate da albanesi.

Le popolazioni calabresi di origine albanese, pur conservando la loro lingua e i loro costumi, si sono integrate completamente nella società calabrese e hanno dato un contributo importante alla storia della Calabria e del Mezzogiorno, specie nel periodo risorgimentale. Eccezionale è il ruolo che gli albanesi di Calabria hanno giocato nello sviluppo della cultura di lingua albanese. La moderna poesia albanese è nata nel secolo XVIII con Giulio Variboba, mentre Gerolamo De Rada è considerato il massimo poeta in quella lingua.

Si possono fare obiezioni al presente disegno di legge, in riferimento soprattutto a due circostanze. La prima è che esistono gruppi albanofoni non solo in Calabria ma anche in altre Regioni, come la Sicilia e il Molise. La seconda è che esiste una differenza tra l'albanese parlato in Calabria (*arbëreshe*) e l'albanese parlato in Albania (*shqip*). Le risposte non sono difficili. Il problema della tutela delle minoranze lin-

guistiche si può affrontare in tre modi. Attraverso cioè una legge di revisione costituzionale che attribuisca alle Regioni la competenza in questa materia, o mediante l'approvazione di una legge cornice, o infine attraverso provvedimenti legislativi particolari. Questa ultima strada appare, allo stato dei fatti, la più praticabile nell'immediato.

Si possono quindi prevedere altri disegni di legge di tutela delle minoranze linguistiche albanesi di altre Regioni, come pure di tutte le altre minoranze linguistiche, secondo le particolari necessità di ognuna di esse.

Per quanto riguarda la questione di quale albanese deve essere insegnato, occorre ricordare che essa riguarda anche altre lingue. Ci sono differenze notevoli tra il *patois* parlato nella Valle d'Aosta e il francese parlato in Francia, così come tra il tedesco degli altoatesini e quello insegnato nelle scuole della Germania. In questo caso la scelta è caduta, come è ovvio, per molte ragioni, sulla lingua insegnata in quei due Paesi.

Meno ovvia è la soluzione per quanto riguarda l'albanese, anche in rapporto alla complessa storia e all'attuale situazione linguistica in Albania. Sia la soluzione *shqip* sia quella *arbëreshe* devono essere adeguatamente preparate e decise sulla base anche dell'esperienza. Le Commissioni previste dall'articolo 2, opportunamente coordinate, possono svolgere in questo senso una funzione importante.

L'approvazione del presente disegno di legge, ovviamente aperto a tutti i miglioramenti possibili, non risolverà certamente in maniera compiuta il problema della tutela della lingua albanese in Calabria, la cui decadenza è legata a fattori di ordine economico e sociale, ma darà certamente un contributo importante nella direzione giusta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La popolazione calabrese di origine albanese ha diritto alla tutela della propria lingua e della propria cultura.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado dei comuni di cui all'articolo 4 è garantito l'insegnamento della lingua e cultura della popolazione di origine albanese per un numero di tre ore settimanali nelle scuole elementari e di quattro ore settimanali nelle scuole secondarie. L'insegnamento può essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno venti allievi anche di classi e corsi diversi.

3. Nelle scuole elementari l'insegnamento di cui al comma 2 deve essere preferenzialmente affidato nell'ambito delle ore di lavoro straordinario consentite dalle disposizioni vigenti agli insegnanti della stessa scuola che ne facciano richiesta e che abbiano una conoscenza adeguata della materia.

4. In via subordinata, ed in presenza di un numero di ore di insegnamento non inferiore a ventiquattro, anche in scuole e classi diverse purchè dello stesso ciclo, può essere istituito un posto di insegnamento specifico.

5. Nelle scuole secondarie l'insegnamento di cui al comma 2 deve essere preferenzialmente affidato, nell'ambito del completamento di orario o in eccedenza all'orario stesso, ai docenti che ne facciano richiesta e che abbiano una adeguata conoscenza della materia, con precedenza ai docenti di materie linguistiche o letterarie.

6. In via subordinata, possono essere istituite cattedere di tale insegnamento purchè vi sia una disponibilità complessiva di almeno sedici ore anche in più scuole, ove le distanze tra le diverse località lo consentano.

## Art. 2.

1. Presso i provveditorati agli studi di Cosenza e Catanzaro sono istituite apposite Commissioni di esperti in lingua e cultura della popolazione albanese aventi il compito di:

a) formulare i programmi dei corsi di cui al precedente articolo;

b) accertare, attraverso un colloquio, l'adeguata conoscenza della materia da parte degli insegnanti o degli aspiranti all'insegnamento di cui al precedente articolo.

2. I programmi sono approvati con decreto del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale.

## Art. 3.

1. Gli incarichi di insegnamento per eventuali posti sono conferiti dal provveditore agli studi a coloro che abbiano superato il colloquio di cui all'articolo 2, e secondo i criteri stabiliti dalla annuale ordinanza ministeriale.

## Art. 4.

1. Ai fini della presente legge sono considerati mistilingui i seguenti comuni delle province di Cosenza e di Catanzaro: Acquafamosa, Castroregio, Cerzeto, Civita, Falconara Albanese, Firmo, Frascineto, Lungro, Plataci, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Spezzano Albanese, Vaccarizzo Albanese, Caraffa di Catanzaro, Carfizzi, Lamezia Terme (frazione di Zangarone), Maida (frazione di Vena), Pallagorio, San Nicola dell'Alto.

## Art. 5.

1. Il gruppo linguistico albanese è rappresentato nei consigli scolastici provinciali delle province di Cosenza e di Catanzaro da uno dei componenti che rappresentano i comuni della provincia.